SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* Serie *speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

Università Mediterranea di Reggio Calabria

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 205

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 28 luglio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento, recante: «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002. (Rep. atti n. 2334).

05A11176

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005, n. **255.**

Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, come modificato dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002, con il quale è stata applicata la misura di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999, consistente nell'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano per il medioevo, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell'Istituto italiano per la storia antica e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale la citata misura di razionalizzazione è stata altresì applicata all'Istituto «Domus Mazziniana», con conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici;

Visto l'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2005 del termine per l'emanazione del presente regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 aprile 2003, dell'11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005;

Ritenuto che il parere reso dal Consiglio di Stato in data 16 settembre 2005 suggerisce due soluzioni alternative al criterio di nomina previsto, formulando osservazioni relative al merito delle scelte amministrative e non alla loro legittimità;

Ritenuto che i citati suggerimenti non possono essere accolti, in quanto attuerebbero un procedimento di sostanziale cooptazione che non offre garanzie di quel pluralismo, presupposto dell'autonomia scientifica degli Istituti e condizione della libertà di ricerca, che il regolamento individua, invece, nella combinazione dei criteri dei limiti di età e del mandato a termine rinnovabile una sola volta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Giunta storica nazionale - Funzioni e attività

1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di: «Giunta storica nazionale».

2. La Giunta storica nazionale coordina l'attività, e la gestione dei sottoelencati Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:

a) Istituto italiano per la storia antica;

b) Istituto storico italiano per il medio evo;

c) Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

d) Istituto per la storia del risorgimento italiano;

e) Istituto italiano di numismatica;

f) Domus Mazziniana.

3. La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare decisioni che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete, in particolare:

a) coordina l'attività di ricerca degli Istituti storici;

b) redige la bibliografia storica nazionale;

c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comité International des Sciences Historiques» (C.I.S.H.) e le sue commissioni;

d) provvede alla designazione dei delegati titolari e supplenti che rappresentano l'Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene ed organizza la partecipazione degli Storici italiani all'attività del C.I.S.H. e delle sue commissioni;

e) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli Istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studi che travalichino i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei singoli Istituti della rete;

f) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici, anche a livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia;

g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri, musei e collezioni italiani ed esteri che conservino documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;

h) adempie a compiti di consulenza e di promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali;

i) cura i rapporti con le deputazioni e società di storia patria;

l) predispone e trasmette i piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Art. 2.

Organi della Giunta storica nazionale

1. Sono organi della Giunta storica nazionale:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Giunta storica nazionale e sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal presidente almeno quindici giorni prima della data prescelta, salvo casi d'urgenza.

3. Il presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. La carica di presidente è incompatibile con quella di direttore di Istituto.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai sei direttori degli Istituti di cui all'articolo 1 e da quattro esperti. Questi ultimi sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta. Tutti i membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.

5. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

6. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, di approvazione del bilancio preventivo della Giunta storica nazionale entro il mese di novembre, del conto consuntivo entro il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I bilanci e le variazioni, entro un mese dall'approvazione, sono inviati, con apposite relazioni illustrative e corredate della relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.

7. Il consiglio di amministrazione provvede al coordinamento dei documenti di bilancio trasmessi dagli Istituti del sistema strutturato a rete di cui all'articolo 3, e, acquisita la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 8, ne cura entro un mese, con una relazione di sintesi, unitamente alla propria documentazione contabile, l'inoltro al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.

8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente del collegio, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; quattro membri effettivi e due membri supplenti, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.

9. Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo di regolarità amministrativa e contabile; esamina il bilancio di previsione, nonché le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua, altresì, le periodiche verifiche di cassa. Le verifiche devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

10. Il collegio dei revisori dei conti svolge attività di revisione contabile anche per gli Istituti storici della rete.

Art. 3.

Istituti del sistema strutturato a rete

1. Gli Istituti della rete scientifica sono enti di ricerca con personalità giuridica pubblica; predispongono i rispettivi statuti e propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, che sono approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli Istituti di cui all'articolo 1:

a) provvedono al reperimento, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia;

b) promuovono ricerche di storia, negli ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane;

c) curano la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato accolti,

dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi annesse, consentendo la loro mobilità temporanea dai rispettivi compiti istituzionali ad una attività di ricerca, per un anno, rinnovabile per un altro anno;

d) curano la formazione in servizio degli insegnanti di scuola secondaria, secondo modalità da concordarsi in apposite convenzioni stipulate tra gli istituti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) svolgono, in convenzione con le università, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonché attività di formazione post-dottorato, continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attività;

f) svolgono attività inerenti all'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.

3. Gli istituti di cui all'articolo 1 sono retti da:

a) un direttore;

b) un consiglio direttivo e di consulenza scientifica.

4. Il direttore è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; è membro di diritto del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta.

6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; direttori e componenti il consiglio direttivo decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.

7. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione e di indirizzo delle attività dell'Istituto, approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e il conto consuntivo entro il mese di marzo, e, corredandoli di una relazione esplicativa, ne dispone, entro un mese, la trasmissione alla Giunta storica nazionale, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 7.

8. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti nell'articolo 4, comma 1.

Art. 4.

Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali

1. Le nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 8, sono effettuate tra i docenti universitari di ruolo di scienze storiche e discipline affini o tra gli studiosi di chiara fama delle medesime materie. La nomina di due degli esperti di cui all'articolo 2, comma 4, è effettuata dal Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito di due terne di nominativi proposte dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Per le nomine di due dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di cui all'articolo 3, comma 6, la terna di nominativi è proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa al Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

Art. 5.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli istituti collegati in rete sono costituite:

a) da finanziamenti statali, nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente;

b) da altri finanziamenti pubblici;

c) da finanziamenti dell'Unione europea;

d) dai corrispettivi di contratti e convenzioni;

e) da donazioni e atti di liberalità;

f) da contributi privati;

g) da ogni altra ulteriore entrata.

2. La gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale

1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le evenutali variazioni; sovrintente all'amministrazione e alla contabilità della rete; partecipa

senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei consigli degli istituti.

2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete.

Art. 7.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all'articolo 1 è disciplinato dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta confermata l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti pubblici non economici.

2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative al personale statale, comandato presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli istituti storici di cui all'articolo 1.

3. Sono confermati allo stesso titolo i rapporti di lavoro dipendente del personale attualmente operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti di cui all'articolo 1.

Art. 8.

Vigilanza

1. La Giunta storica nazionale e gli istituti storici di cui all'articolo 1 sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7 e dall'articolo 3, comma 1, essi devono inviare tutte le delibere e gli atti che il Ministero stesso ritenga necessario acquisire.

2. Le delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il Ministero vigilante, inoltre, può disporre visite ispettive. Si applicano, infine, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Art. 9.

Disposizione transitoria

1. Gli attuali membri degli organi della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti di cui all'articolo 1 restano in carica fino al 31 dicembre 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 36

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo delgli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazjone collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.»;

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento

non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268, è il seguente:

«Art. 5 *(Fusione o unificazione strutturale di enti)*. — 1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, è effettuata, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi generali indicati dall'art. 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili, con i criteri direttivi di cui all'art. 13 del presente decreto.

2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati in conformità ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio;

b) adozione, per quanto compatibili, delle disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con facoltà di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi principi;

c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonché attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica;

d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;

e) finanziamento a carico del fondo di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.».

— Il testo dell'art. 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che modifica l'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 105 *(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419)*. — 1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1»;

b) (omissis);

c) (omissis).

2. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole da: «mediante» fino a: «a rete» sono sostituite dalla seguente: «strutturale» e le parole da: «decreti legislativi» fino a: «coerenza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti da emanare ai sensi dell'art, 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'art. 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,».

3. All'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, all'alinea, le parole da: «degli enti» fino a: «statuti» sono sostituite dalle seguenti: «della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, recante: «Unificazione strutturale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2002, n. 126.

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268, è il seguente:

«Art. 2 *(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)*. — 1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

a) privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all'art. 3;

b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 4;

c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, in conformità ai criteri e secondo le modalità di cui all'art. 5.

2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002, recante: «Inserimento dell'Istituto «Domus Mazziniana» tra gli Istituti storici individuati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2002, n. 135.

— Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, recante: «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2004, n. 264, è il seguente:

«Art. 15 *(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)*. — 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella *A* del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento oridinario, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le di disposizioni dettate dalla legge;

e) (omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1958, n. 84.

Note all'art. 1:

— Per l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 si vedano le note alle premesse.

— L'art. 12 del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, è il seguente:»

«Art. 12 *(Misure di razionalizzazione)*. — 1. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e, successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività.

2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente articolo, indicando, sulla base anche di una analisi comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli enti, criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese di allocazione e per servizi suscettibili di conduzione comune.

3. Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e della apposita relazione di cui al comma 2:

a) i Ministri vigilanti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, impartiscono agli enti direttive, anche subordinando l'approvazione del bilancio preventivo o dei piani pluriennali degli enti alla realizzazione o alla programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;

b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle misure indicate.

4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non abbiano predisposto, nei termini stabiliti, il piano di revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri vigilanti adottano, ovvero propongono al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato.».

Nota all'art. 5:

— Per la legge 21 marzo 1958, n. 259, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento oridinario.

Nota all'art. 8:

— Per l'art. 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 si vedano le note all'art. 1.

05G0281

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 5 dicembre 2005.

Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento. (Deliberazione n. 180/2005).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 12, comma 1, del Regolamento del Senato;

Considerata la necessità di introdurre nell'ordinamento del Senato specifica normativa volta a precisare le modalità della tutela giurisdizionale, da parte degli Organi di autodichia del Senato, relativamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale;

Delibera:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Per i ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia istituiti con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 18 dicembre 1987, modificata nella riunione del 9 dicembre 1990, nella composizione prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

2. Per la trattazione dei ricorsi disciplinati dal presente regolamento, la Commissione contenziosa, istituita dalla citata deliberazione del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 1987, si riunisce con la partecipazione dei tre componenti Senatori e con due membri, nominati anch'essi dal Presidente del Senato, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni d'esercizio.

3. Congiuntamente a questi ultimi due membri effettivi sono nominati anche due membri supplenti con i medesimi requisiti.

Art. 2.

Norme applicabili

1. I ricorsi di cui al presente regolamento sono presentati entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data in cui il ricorrente ne abbia avuto piena cognizione.

2. In tali casi si osservano le disposizioni di cui ai titoli secondo e terzo della parte seconda del testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, fatta eccezione per l'art. 78; per quanto ivi non previsto, si osservano le norme della giurisdizione amministrativa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore nella XIV legislatura a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano fino al riordino complessivo ed organico della normativa concernente gli organi e le procedure del contenzioso interno.

Art. 4.

Norme finali

1. Al fine di garantire la necessaria continuità della tutela giurisdizionale, i componenti della Commissione contenziosa e del Consiglio di Garanzia del Senato esercitano le loro funzioni fino alla nomina, a inizio di legislatura, degli Organi di autodichia ai sensi dell'art. 72, comma 8, e dell'art. 75, comma 2, del citato testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione.

2. A decorrere dalla XV legislatura, i Senatori componenti della Commissione contenziosa e i componenti del Consiglio di Garanzia sono nominati dal Presidente del Senato tra i Senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

magistrato, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative;

professore ordinario o associato d'università in materie giuridiche, anche a riposo;

avvocato dello Stato, anche a riposo;

avvocato del libero foro.

3. Il Presidente del Senato è delegato ad apportare, con propri decreti, le necessarie modifiche di coordinamento al vigente testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione.

05A11892

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 3 novembre 2005.

Adempimenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di avvio delle procedure concorsuali. (Direttiva n. 3/05).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Segretario generale

A tutti i Ministeri

Gabinetto

Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato

Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti

Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato

Ufficio del Segretario generale

Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

(per il tramite dei Ministeri interessati)

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Ufficio del Segretario generale

Agli Enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001

Alle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999

(per il tramite dei Ministeri interessati)

Agli Enti pubblici non economici

(per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Agli Enti di ricerca

(per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Al Ministero dell'economia e delle finanze

RGS- IGOP

e, p.c. *Alla Presidenza della Repubblica*

Segretariato generale

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

(ARAN)

1. *Premessa.*

La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con la disposizione contenuta nel comma 104, dell'art. 1, che ha modificato il secondo periodo del comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, subordina l'avvio delle procedure concorsuali, come disposto dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997, all'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, estendendo l'applicazione della procedura di autorizzazione a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici con dotazione organica superiore a duecento unità.

In attuazione di tali disposizioni su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2005 con il quale sono state autorizzate procedure di reclutamento per complessivi 2.480 posti nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici e negli enti di ricerca, con dotazione organica superiore a duecento unità.

Premesso quanto sopra, questo Dipartimento con la presente direttiva richiama l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo circa la necessità di avviare le procedure di reclutamento di personale nel rispetto dei principi vigenti in materia, attuando tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nella fase di programmazione e in quella di svolgimento delle predette procedure concorsuali, al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni e di prevenire eventuali contenziosi e ritardi.

2. *Quadro normativo di riferimento.*

Il nostro ordinamento giuridico, all'art. 97 della Costituzione, come criterio generale di accesso all'impiego pubblico prevede l'espletamento della procedura concorsuale secondo modalità fissate dalla legge e dagli atti regolamentari.

In base al principio costituzionale il concorso pubblico è lo strumento idoneo a garantire i requisiti di efficienza e di imparzialità nella scelta del migliore capitale umano attraverso il metodo comparativo.

Tale concetto ha trovato puntuale attuazione nella legislazione ordinaria in materia. Il quadro delineato dal legislatore ordinario è dato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione, dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine, dall'art. 27 del medesimo decreto, recante disposizioni relative ai criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni tramite le procedure selettive devono essere in grado di assicurare mediante l'accesso dall'esterno l'acquisizione delle professionalità necessarie al buon andamento dell'amministrazione.

Tali procedure di reclutamento devono conformarsi ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. In relazione a tale punto si rinvia all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

In particolare è necessario ricordare quali siano le norme di principio che devono essere osservate per la nomina delle commissioni esaminatrici.

La centralità del ruolo della commissione è stata, più volte ribadita dalla Corte costituzionale, che, a proposito della composizione della commissione giudicatrice, ha ripetutamente precisato come tale collegio sia il soggetto deputato ad assicurare l'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento nell'ambito delle procedure concorsuali e quindi assicurare il corretto espletamento del procedimento concorsuale.

In particolare le amministrazioni suindicate in indirizzo dovranno prestare la massima attenzione ai criteri di composizione delle commissioni elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e formalizzati in norme di rango primario e secondario. Le commissioni dovranno osservare la massima attenzione nell'assolvere puntualmente i propri adempimenti, dall'obbligo di astensione a quello della predisposizione di criteri di valutazione imparziali, certi e trasparenti.

Come sopra ricordato le commissioni esaminatrici di concorso devono essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso. I componenti possono essere scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime con esclusione di componenti appartenenti all'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, di coloro che ricoprano cariche politiche (anche presso gli uffici di diretta collaborazione) o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali[1].

Al riguardo, è opportuno precisare che le amministrazioni interessate sono chiamate a rispettare non solo i principi di ordine generale fissati dal legislatore ordinario in materia di incompatibilità dei componenti delle commissioni, come previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, ma, in particolare, devono assicurare l'attuazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in merito agli obblighi di astensione che gravano sui componenti medesimi. I principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, come previsti dall'art. 51 e dall'art. 52 del codice di procedura civile, tra l'altro, principi valevoli per tutti gli organi collegiali, trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, sono rivolti specificatamente alle commissioni di concorso e, quindi, strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale dovesse trovarsi in una situazione di incompatibilità ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa. Allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati[2].

Inoltre, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In secondo luogo è necessario chiarire che le amministrazioni interessate, in relazione alla richiesta dei titoli di studio per l'accesso ad un concorso pubblico, sono tenute a richiedere i predetti titoli in relazione alla specifica figura professionale che si intende reclutare, così come sono obbligate a dare attuazione alla normativa sulla equipollenza dei titoli di studio.

In merito si precisa che le medesime amministrazioni sono chiamate al rispetto dei principi ordinari di valutazione delle equipollenze tra i titoli di studio secondo quanto previsto dalle norme legislative e dai decreti ministeriali che dichiarano l'equipollenza tra titoli di studio prescritti per la partecipazione ai concorsi pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed il decreto interministeriale del 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici).

Al riguardo, si precisa che l'equipollenza fra diplomi di laurea (DL) e lauree specialistiche/magistrali (LS/LM) vale al fine di consentire ai laureati del vecchio ordinamento di partecipare alle selezioni per le quali è espressamente richiesto detto titolo (LS/LM), mentre alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L).

---

[1] Cfr. Sent. Corte Cost. del 23 luglio 1993, n. 333; v. sent. Corte Cost. del 15 ottobre, n. 453; v. sent. Corte Cost. del 6 aprile 1998, n. 99. Su tale punto si è pronunciato il Consiglio di Stato con il parere n. 653/2002.

[2] Cfr. Sent. Cons. Stato, sez VI del 17 luglio 2001, n. 3957; v. sent. Cons. Stato sez. VI del 20 ottobre 2004, n. 6912; Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2000, n. 679; Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2589; Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2000, n. 6841.

Si rappresenta, altresì, che le norme riguardanti le equipollenze dei titoli di studio ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici, hanno carattere imperativo e vanno applicate anche in difetto di previsione dei medesimi bandi di concorso, così come è necessario prendere in considerazione le ultime posizioni assunte su tale materia dalla giurisprudenza amministrativa[3] secondo cui è consentito, in merito alla valutazione dei predetti titoli, con particolare riguardo ai titoli universitari, un apprezzamento discrezionale, fondato su una valutazione che, tenuto conto degli ordinari principi di valutazione delle equipollenze tra titoli di studio, ha logicamente ritenuto che titoli connotati da caratteristiche simili (cioè in base alla classe di appartenenza, alla facoltà che lo ha rilasciato, agli obiettivi formativi del corso di studio ed, infine, alle caratteristiche del medesimo corso di studio) siano tra loro equipollenti.

Si invitano, quindi, le amministrazioni ad individuare con chiarezza i titoli di studio richiesti anche al fine di garantire una più celere istruttoria e la più ampia partecipazione e si richiama, altresì, l'attenzione delle medesime sulla necessità di approfondire la conoscenza delle importanti novità intervenute nell'offerta didattica delle università, per mettere in sintonia con esse le scelte sul reclutamento del personale, tenendo conto principalmente degli obiettivi formativi delle nuove classi di laurea (e di laurea specialistica), come pure dei profili scientifico-professionali dei vari corsi.

È inoltre opportuno soffermarsi sul decentramento delle procedure concorsuali richiamato nella direttiva emanata da questo Dipartimento della funzione pubblica del 26 febbraio 2002.

L'attuazione del più ampio decentramento delle sedi di svolgimento delle prove selettive nei concorsi pubblici, affermato dal citato art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, prevede l'espletamento a livello regionale dei concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome. Tale principio, pertanto, fa sorgere in capo alle amministrazioni interessate l'obbligo di organizzare le relative procedure a livello regionale, fatte salve le richieste motivate per particolari ed eccezionali motivi.

Si invitano, pertanto, le amministrazioni interessate ad una puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalla suindicata direttiva del Dipartimento della funzione pubblica.

Infine si ricorda che le pubbliche amministrazioni ai sensi dall'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, sono tenute all'adozione dei piani triennali di azioni positive. Il mancato rispetto di tale adempimento comporta l'impossibilità di effettuare assunzioni di nuovo personale.

Premesso quanto sopra, si invitano le amministrazioni suindicate in indirizzo, ad una puntuale osservanza, nell'ambito della propria potestà organizzatoria e regolamentare, dei principi generali in materia concorsuale, nonché, di quelli giurisprudenziali, riguardanti tutte le fasi del procedimento concorsuale, dalla predisposizione del bando di concorso all'approvazione della graduatoria finale.

[3] Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, del 3 ottobre 2005, n. 5245.

4. *Adempimenti preliminari allo svolgimento della procedura concorsuale.*

Con la presente direttiva questo Dipartimento intende, tra l'altro, chiarire che, nel rispetto della normativa emanata in materia è di prioritario interesse per le amministrazioni autorizzate a bandire procedure concorsuali rispettare tutte le misure di contenimento della spesa previste dall'ordinamento ed, in particolare, dalla legge finanziaria per l'anno 2005.

In via preliminare è necessario precisare che le amministrazioni interessate sono tenute al rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge finanziaria per il 2005 in materia di riduzione degli organici.

Ne consegue che, prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, ancorché autorizzate, è necessario che le predette amministrazioni abbiano effettuato le riduzioni delle dotazioni organiche - ai sensi dell'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalità previste dalla circolare di questo Dipartimento e del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 aprile 2005 - in quanto solo se hanno ottemperato a tale adempimento sono legittimate a bandire.

Il mancato rispetto dei suddetti adempimenti comporta l'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In concreto le amministrazioni sono chiamate a individuare, in armonia con le finalità della norma, i fabbisogni necessari per rendere le dotazioni organiche rispondenti alle effettive esigenze di servizio, anche mediante un'oculata redistribuzione del personale, tenendo conto delle fondamentali competenze e funzioni che individuano le missioni delle amministrazioni stesse nel contesto di una complessiva analisi dei compiti istituzionali operata sulla base degli indirizzi programmatici e degli obiettivi generali dell'azione amministrativa. A tal fine dovranno, pertanto, essere individuati i fabbisogni e le eventuali eccedenze per sede, settore, categorie o aree di appartenenza.

Lo scenario delineato in questi ultimi anni dalle politiche di finanza pubblica impone che sia dato rilievo, quindi, anche al tema della mobilità, come confermato in più disposizioni dalla legge finanziaria per l'anno 2005. Pertanto, prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, sussiste l'obbligo di esaminare le richieste di mobilità volontaria pervenute ed attuare la procedura d'ufficio previste rispettivamente dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 secondo le modalità descritte nella richiamata circolare dell'11 aprile 2005.

Come è noto il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità è stato più volte affermato dal legislatore nonché talvolta dai contratti collettivi. L'istruttoria finalizzata a verificare la possibilità di assunzione mediante mobilità deve essere svolta al momento della determinazione di acquisizione di nuove unità di personale e, più a monte, al momento della programmazione dei fabbisogni.

In sostanza, la valutazione circa l'acquisizione in mobilità da parte di ciascuna amministrazione deve essere compiuta precedentemente all'indizione del concorso o della procedura selettiva, sia mediante il ricorso alle richieste di mobilità volontaria pervenute nonché

attraverso l'invio della comunicazione prescritta dall'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'art. 34, comma 6, del predetto decreto legislativo ha, infatti, stabilito che, nella programmazione triennale del personale, le nuove assunzioni restano subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e, cioè, al personale eccedentario per il quale i tentativi di ricollocazione all'interno e all'esterno dell'amministrazione interessata non abbiano avuto esito.

Conclusioni.

Con la presente direttiva si intende, quindi, evidenziare alcuni dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento e procedure concorsuali, rilevanti anche ai fini della mobilità e delle dotazioni organiche. Tali principi devono essere letti in modo coordinato con le disposizioni sancite dal legislatore ordinario in merito alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali.

A tal fine le amministrazioni in indirizzo sono tenute all'osservanza dei seguenti adempimenti formali già in sede di attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2005:

prima di adottare il bando di concorso, le amministrazioni debbono ottemperare a quanto previsto dall'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che vi deve essere una esatta corrispondenza tra quanto indicato nella predetta comunicazione e le clausole del bando concorsuale (es: sede, titoli ed eventuali specifiche idoneità);

le amministrazioni interessate, prima di procedere alla pubblicazione delle stesse, inviano il bando di concorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per il personale della pubblica amministrazione (indirizzo di posta elettronica: Uppa@funzionepubblica.it e numero di fax n. 06/68997355);

le medesime amministrazioni sono, altresì, tenute a trasmettere il provvedimento di nomina delle relative commissioni di concorso allo stesso Dipartimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rammenta infine, con la presente direttiva che le amministrazioni in indirizzo sono tenute a trasmettere a questo Dipartimento nonché per quanto di competenza al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale - l'atto di programmazione triennale dei fabbisogni aggiornato essendo questo un documento che va annualmente rivisto in particolare in considerazione dei processi di riorganizzazione, delle cessazioni e delle disposizioni introdotte in materia di finanza pubblica.

Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro
per la funzione pubblica
BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 269

05A11836

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 2005.

Modificazione della Tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, concernente l'individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che prevede disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane;

Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;

Visto l'art. 1, comma 511, lettera *f)* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale ha previsto che le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano fino al 31 dicembre 2005;

Visto il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;

Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001, recante «istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche»;

Vista la determinazione 3 aprile 2002 del Direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002, recante «istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale;

Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999, con il quale si è provveduto alla individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 25 ottobre 1999, 27 giugno 2000 e 30 aprile 2001 rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 256 del 30 ottobre 1999, n. 168 del 20 luglio 2000 e n. 148 del 28 giugno 2001, e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, 20 marzo 2003, 8 aprile 2004 e 24 novembre 2004, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 162 del 12 giugno 2002, n. 81 del 7 aprile 2003, n. 100 del 29 aprile 2004 e n. 288 del 9 dicembre 2004, con i quali sono state apportate modificazioni alla tabella *A* allegata al citato decreto 9 marzo 1999;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero delle attività produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 13 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2001, che ha previsto per il comune di Ottone (Piacenza), la sostituzione della zona climatica di appartenenza da F ad E, di cui alla tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005, che ha previsto per il comune di Collepardo (Frosinone), la sostituzione della zona climatica di appartenenza da D ad E, di cui alla tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Ritenuto pertanto che occorre integrare la tabella *A* allegata al citato decreto 9 marzo 1999, con l'inserimento dei comuni di Ottone (Piacenza) e di Collepardo (Frosinone);

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

Codice ISTAT	Comune	Provincia
033030	Ottone	Piacenza
60028	Collepardo	Frosinone

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

05A11944

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 agosto 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Ammissione ai contributi di sei progetti di cooperazione scientifica relativi ad accordi internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica,

a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per € 30.000.000,00 al finanziamento di progetti di cooperazione scientifica e tecnologica relativi ad accordi internazionali;

Visto il decreto direttoriale di impegno prot. n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004, con il quale sono state impegnate somme per € 29.700.000,00 per i progetti di cooperazione scientifica e tecnologica relativi ad accordi internazionali (pari ad euro 30.000.000,00 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visti gli accordi stipulati con istituzioni statunitensi (1-2 aprile 2004 e 18-19 ottobre 2004), giapponesi (16 novembre 2004), tunisine (4 maggio 2005) e marocchine (4 maggio 2005);

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il decreto ministeriale n. 1579/Ric. del 14 luglio 2005 con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta dell'8 giugno 2005 in merito alla finanziabilità di progetti di cooperazione scientifica relativi ad accordi internazionali;

Considerato che i contributi previsti per i progetti valutati positivamente dalla Commissione nella seduta dell'8 giugno 2005 ammontano complessivamente ad € 7.769.320,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i progetti sopra indicati, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 1579/Ric. del 14 luglio 2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i progetti rimodulati di cui all'allegato 1, dove, per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data di registrazione del presente decreto), il costo complessivo ammesso per l'insieme delle unità di ricerca italiane ed il relativo contributo previsto, nonché, in particolare, per ciascuna unità di ricerca italiana, il responsabile dell'unità di ricerca, il relativo costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

2. L'importo di € 7.769.320,00 grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004 - Capitolo n. 8947 (attuale Capitolo FIRB n. 7256) - Esercizio 2004 - Impegno registrato al n. 13096/001.

3. I progetti rimodulati, ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Sono altresì approvati i disciplinari di cui agli allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che definiscono, per ogni progetto, le modalità di realizzazione delle attività, il costo complessivo dei progetti, la decorrenza dei costi ammissibili, le specifiche modalità di erogazione, le modalità di monitoraggio delle attività realizzate e le modalità di controllo dei risultati conseguiti.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 311

ALLEGATO 1

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA (MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR	ripartizione costi PER ATTIVITA' DI RICERCA	ripartizione costi PER CONTRATTI GIOVANI RICERCATORI
Emilio BIZZI RBIN04H5AS	**European Brain Research Institute**	**36**	**N°5**	**1.897.000**	**1.462.900**	**1.447.000**	**450.000**
			Bizzi (EBRI)	658.000	487.600	568.000	90.000
			Cattaneo (EBRI)	610.000	454.000	520.000	90.000
			Cogoni (CNR)	226.000	185.200	136.000	90.000
			Bagni (IRCCS Fondazione Santa Lucia)	219.000	180.300	129.000	90.000
			Calabi (NNL - CNR)	184.000	155.800	94.000	90.000
Virginio CANTONI RBIN043TKY	**Università di Pavia**	**36**	**N°2**	**1.319.000**	**968.300**	**1.169.000**	**150.000**
			Cantoni (Uni. Pavia)	691.000	506.200	616.000	75.000
			Castoldi (SSSUP S.Anna di Pisa)	628.000	462.100	553.000	75.000
Roberto CINGOLANI RBIN048ABS	**Università di Lecce**	**36**	**N°2**	**1.450.200**	**1.060.140**	**1.300.200**	**150.000**
			Cingolani (Uni. Lecce)	1.216.000	896.200	1.066.000	150.000
			Beltram (Scuola Normale Superiore di Pisa)	234.200	163.940	234.200	0
Roberto CINGOLANI RBIN048TSE	**Università di Lecce**	**36**	**N°3**	**1.839.600**	**1.431.720**	**1.359.600**	**480.000**
			Cingolani (Uni. Lecce)	1.455.600	1.162.920	975.600	480.000
			Beltram (Scuola Normale Superiore di Pisa)	280.200	196.140	280.200	0
			Lanzani (Politecnico di Milano)	103.800	72.660	103.800	0
Giuseppina PASSIANTE RBIN04YLCK	**Università di Lecce**	**36**	**N°1**	**1.658.000**	**1.376.600**	**938.000**	**720.000**
			Passiante (Uni. Lecce)	1.658.000	1.376.600	938.000	720.000
Alessandro VERRI RBIN04PARL	**Università di Genova**	**36**	**N°3**	**1.986.800**	**1.469.660**	**1.723.800**	**263.000**
			Verri (Uni. Genova)	834.800	618.260	721.800	113.000
			Sandini (Uni. Genova)	518.000	380.600	458.000	60.000
			Stefanelli (Uni. Pavia)	634.000	470.800	544.000	90.000

05A11854

DECRETO 28 novembre 2005.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka, di cui al decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 al finanziamento del Fondo Agevolazioni Ricerca (FAR).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal Comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto n. 1911 dell'11 novembre 2003;

Tenuto conto in particolare dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto direttoriale n. 2267 del 29 dicembre 2003;

Vista la lettera dell'11 marzo 2004, prot. n. 3679 con cui Urmet Telecomunicazioni S.p.a. comunica la propria decisione di ritirarsi dal progetto e la lettera del 29 aprile 2004, protocollo n. 3762 con la quale Temix S.r.l. ha chiesto di subentrare nella conduzione del progetto;

Viste le risultanze del procedimento istruttorio e la proposta formulata dal Comitato nella riunione del 5 ottobre 2005 nella quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subentro presentata dalla Temix S.r.l. ed alla sua conseguente ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni previste con D.D. n. 2267 del 29 dicembre 2003 per il progetto di ricerca E! 2365 MEDEA + A207 Pocket MM, presentato ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, sono modificate come indicato nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1) in seguito al ritiro del proponente Urmet Telecomunicazioni S.p.a. ed al subentro di TEMIX S.r.l.;

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2585 del 31/01/2002 Comitato del 09/12/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: E! 2365 MEDEA+ A207 POCKET MM - Silicon Application Platform per Pocket MM

  Inizio: 01/10/2002

  Durata Mesi: 40

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 23/07/2002
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  STMicroelectronics S.R.L.
  AGRATE BRIANZA (MI)

  Temix S.r.l.
  TRAPANI (TP)

- Costo Totale ammesso Euro 2.633.800,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.318.400,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 315.400,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.030.800,00	€ 315.400,00	€ 2.346.200,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 287.600,00	€ 0,00	€ 287.600,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.318.400,00	€ 315.400,00	€ 2.633.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	45%	0%	0%
Eleggibile lettera c)	65%	40%	0%	0%
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60%	35%	0%	0%
Non Eleggibile	60%	35%	0%	0%
Extra UE	60%	35%	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.736.050,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto con la Temix S.r.l. è subordinata al preventivo apporto da parte dei soci di mezzi freschi per almeno 260.000,00 euro sotto forma di aumento del capitale sociale ovvero di prestito infruttifero dei soci; in quest'ultimo caso, i soci dovranno impegnarsi a non chiederne la restituzione prima del completamento della ricerca.

05A11850

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro che lo svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative sottoelencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese presso la Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro:

1) società cooperativa edilizia «Belvedere», in liquidazione dal 23 marzo 1973, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Gregorio Stanizzi, in data 13 aprile 1965, repertorio n. 30305, codice fiscale mancante, registro società n. 1333, posiz. prov. n. 391;

2) società cooperativa di consumo «S. Pietro», in liquidazione dal 13 febbraio 1976, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fiore Malacrinis Napoleone in data 6 novembre 1971, repertorio n. 52683, codice fiscale mancante, registro società n. 243, posiz. prov. n. 804.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli eventuali creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente la denominazione sociale delle sopracitate società affinché si provveda alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Catanzaro, 18 maggio 2005

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

05A11839

DECRETO 3 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di CIGS e mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle società operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzature, ubicate nella provincia di Brescia. (Decreto n. 37233).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto in data 28 aprile 2005, tra la provincia di Brescia; le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;

Visto il verbale di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la provincia di Brescia, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Brescia, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 8 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 13 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Brescia e tenuto conto della predetta cornice finanziaria:

a) la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori indicati nelle premesse ubicate nella provincia di Brescia;

b) la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto il 28 aprile 2005 di cui alle premesse, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti di:

a) lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse;

b) lavoratori dipendenti da imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, operanti nei settori di cui alle premesse.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale, stipulato in data 13 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto in data 24 maggio 2005 di cui alle premesse, è concesso il trattamento di mobilità:

a) ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati;

b) ai lavoratori licenziati da imprese industriali con più di quindici dipendenti, dei settori citati, che hanno utilizzato il periodo di mobilità previsto dalla legge n. 223/1991.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 4 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS e mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad euro 8.000.000,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 7, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 370

05A11840

DECRETO 3 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di CIGS e mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle società operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzature, ubicate nella provincia di Mantova. (Decreto n. 37235).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto in data 24 maggio 2005, tra la provincia di Mantova, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;

Visto il verbale di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la provincia di Mantova, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi de produttive dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le

aziende ubicate nella provincia di Mantova, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 4 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 13 luglio 2005 che prevede, per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Mantova e tenuto conto della predetta cornice finanziaria:

a) la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle cooperative dei settori indicati nelle premesse ubicate nella provincia di Mantova;

b) in via subordinata, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità può essere erogato alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali appartenenti ai settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Mantova.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005,che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile abbigliamento e calzature, sottoscritto in data 24 maggio 2005 di cui alle premesse, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria, nei confronti di:

a) lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse;

b) lavoratori dipendenti da imprese industriali con più di 15 dipendenti, operanti nei settori di cui alle premesse, che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto il 28 aprile 2005 di cui alle premesse, è concesso il trattamento di mobilità:

a) ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati;

b) ai lavoratori licenziati da imprese industriali con più di 15 dipendenti, dei citati settori, che hanno utilizzato il periodo di mobilità previsto dalla legge n. 223/1991.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 8 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS e mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad euro 4.000.000,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 7, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle

informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte di conti il 18 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 369

05A11846

DECRETO 11 novembre 2005.

Sostituzione di un componente supplente nella Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. industria;

Visti i propri decreti n. 1736 del 19 dicembre 2002, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Verona, e n. 1802 del 20 febbraio 2004, con il quale il dott. Salvatore Leopardi è nominato componente supplente della predetta commissione;

Preso atto della nota prot. n. 131619 dell'8 novembre 2005, con la quale l'INPS di Verona comunica il trasferimento del dott. Salvatore Leopardi e la nomina del dott. Giovanni Martignoni in sua sostituzione in qualità di membro supplente;

Decreta:

Il dott. Giovanni Martignoni è nominato componente supplente nella Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Verona, in rappresentanza dell'INPS, in sostituzione del dott. Salvatore Leopardi.

Venezia, 11 novembre 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A11681

DECRETO 23 novembre 2005.

Ricostituzione delle commissioni speciali del Comitato provinciale INPS di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989 ed in particolare l'art. 46;

Visto il proprio decreto n. 3/05 del 9 novembre 2005, di ricostituzione del Comitato provinciale INPS;

Visto il proprio decreto n. 8/01 del 18 ottobre 2001 di ricostituzione delle Commissioni speciali del Comitato provinciale INPS della provincia di Savona, scadute per decorso quadriennio;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rinnovo delle predette Commissioni;

Accertata secondo il procedimento seguito nella costituzione dell'attuale Comitato INPS, che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato, altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato in fatto, quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Sono ricostituite le Commissioni speciali del Comitato provinciale presso la sede INPS di Savona di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 e sono così composte:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) sig. Roberto Minuto - Presidente - rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel Comitato provinciale INPS;

2) direttore della Direzione provinciale del lavoro di Savona - membro di diritto;

3) direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato - membro di diritto;

4) direttore della sede provinciale dell'INPS - membro di diritto;

5) sig. Massimiliano Natrella - rappresentante Coldiretti;

6) sig. Simone Gualandi - rappresentante Coldiretti;

7) sig. Osvaldo Geddo - rappresentante C.I.A;

8) sig. Michele Introna - rappresentante Un. Prov. Agric.

Commissione speciale artigiani:

1) sig. Renato Frisardi - Presidente - rappresentante degli artigiani nel Comitato provinciale INPS;

2) direttore della Direzione provinciale del lavoro di Savona - membro di diritto;

3) direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato - membro di diritto;

4) direttore della sede provinciale dell'INPS - membro di diritto;

5) dott. Mariano Cerro - rappresentante Confartigianato;

6) sig.ra Claudia Lava - rappresentante Confartigianato;

7) sig. Silvano Ivaldi - rappresentante C.N.A.;

8) sig. Carlo Decia - rappresentante C.N.A.

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

1) sig.ra Elvira Pecci - Presidente - rappresentante degli esercenti attività commerciali nel Comitato provinciale INPS;

2) direttore della Direzione provinciale del lavoro di Savona - membro di diritto;

3) direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato - membro di diritto;

4) direttore della sede provinciale dell'INPS - membro di diritto;

5) sig. Renzo Adonide - rappresentante Confcommercio;

6) sig. Silvano Gianotti - rappresentante Confcommercio;

7) sig. Franco Zino - rappresentante Confesercenti;

8) sig. Maurizio Devasini - rappresentante Confesercenti.

Le Commissioni speciali durano in carica quattro anni.

Contro il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, per i diretti destinatari dalla data di notifica e per i terzi interessati dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Savona, 23 novembre 2005

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

05A11682

DECRETO 30 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «C.EM.C.F. 2000 Piccola società cooperativa a r.l.», in Ceccano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione del 15 novembre 2005 eseguito nei confronti della società cooperativa «C.EM.C.F. 2000 Piccola Società Cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «C.EM.C.F. 2000 Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Ceccano, costituita a rogito notaio dott. Francesco Raponi in data 16 dicembre 1999, repertorio 22541, R.E.A. n. 130901 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 2035/301307, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 30 novembre 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A11837

DECRETO 2 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «C.I.Z.A. - Cooperativa di interventi in zootecnia e in agricoltura», in Policoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 20 settembre 2002, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «C.I.Z.A. - Cooperativa di interventi in zootecnia e in agricoltura», con sede in Policoro, da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «C.I.Z.A. - Cooperativa di interventi in zootecnia e in agricoltura», con sede in Policoro, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 2 dicembre 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A11838

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 novembre 2005.

Recepimento della direttiva n. 2004/46/CE della Commissione del 16 aprile 2004 che modifica la direttiva n. 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001 recante recepimento delle direttive della commissione n. 2000/51/CE del 26 luglio 2000 e n. 2001/52/CE del 3 luglio 2001 che modifica la direttiva n. 95/31/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2002;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2005, n. 199, recante recepimento della direttiva n. 2003/115/CE che modifica la direttiva n. 94/35/CE sugli edulcoranti desinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Vista la direttiva n. 2004/46/CE della commissione del 16 aprile 2004 recante modifica della direttiva n. 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962);

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 31 maggio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato XVI del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, sono inseriti i requisiti di purezza degli edulcoranti E 955 sucralosio ed E 962 sale di aspartame-acesulfame indicati nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 386

ALLEGATO

E 955 SUCRALOSIO

Sinonimi	4,1[1], 6[1]-triclorogalattosucrosio

Definizione

Denominazione chimica	1,6-dicloro-1,6-didesossi-β-D-fruttofuranosil-4-cloro-4-desossi-α-D-galattopiranoside
EINECS	259-952-2
Formula chimica	$C_{12}H_{19}C1_3O_8$
Peso molecolare	397,64
Composizione	Contiene non meno del 98% e non più del 102% di $C_{12}H_{19}Cl_3O_8$, calcolato sulla base anidra
Descrizione	Polvere cristallina da bianca a biancastra, praticamente inodore

Identificazione

A. pH di una soluzione al 10%	Non meno di 5,0 e non più di 7,0
B. Solubilità	Facilmente solubile nell'acqua, nel metanolo e nell'etanolo. Leggermente solubile nell'acetato d'etile
C. Assorbimento infrarosso	Lo spettro infrarosso di una dispersione del campione nel bromuro di potassio presenta valori massimi relativi a numeri di onde analoghe a quelli dello spettro di riferimento ottenuto attraverso uno standard di riferimento del sucralosio
D. Cromatografia in stato sottile	Il tracciato principale della soluzione di test ha lo stesso valore Rf del tracciato principale della soluzione standard A che funge da riferimento nel test degli altri disaccaridi clorurati. Questa soluzione titolata è ottenuta tramite la dissoluzione di 1,0 g di uno standard di riferimento di sucralosio in 10 ml di metanolo
E. Potere rotatorio specifico	$[\alpha]^{20}D$: da + 84,0° a + 87,5° calcolato sulla base anidra (soluzione al 10% in peso/volume)

Purezza

Acqua	Non più del 2,0% (metodo di Karl Fischer)
Ceneri solfatate	Non più dello 0,7%
Piombo	Non più di 1 mg/kg
Altri disaccaridi clorurati	Non più dello 0,5%
Monosaccaridi clorurati	Non più dello 0,1%
Ossido di trifenilfosfina	Non più di 150 mg/kg
Metanolo	Non più dello 0,1%

E 962 SALE DI ASPARTAME-ACESULFAME

Sinonimi	Aspartame-acesulfame Sale di aspartame-acesulfame
Definizione	Il sale è preparato riscaldando una soluzione a pH acido composta di aspartame e di acesulfame K in una proporzione di 2:1 circa (peso/peso) seguita da una cristallizzazione. Il potassio e l'umidità sono eliminati. Il prodotto è più stabile del solo aspartame
Denominazione chimica	Sale 6-metil-1,2,3-ossatiazin-4(3H)-one 2,2-diossido dell'acido L-α aspartil L-fenilalanil-2-metile
Formula chimica	$C_{18}H_{23}O_9N_3S$
Peso molecolare	457,46
Composizione	Da 63,0% a 66,0% di aspartame (base anidra) e da 34,0% a 37,0% di acesulfame (forma acida su base anidra)
Descrizione	Polvere bianca, inodore, cristallina

Identificazione

A. Solubilità	Scarsamente solubile nell'acqua; leggermente solubile nell'etanolo
B. Spettrofotometria	Il fattore di trasmissione di una soluzione all'1% nell'acqua, determinato in una cellula di 1 cm a 430 nm attraverso uno spettrofotometro adeguato utilizzando l'acqua come riferimento, non deve essere inferiore a 0,95, il che equivale a un coefficiente di assorbimento che non supera approssimativamente 0,022
C. Potere rotatorio specifico	$[\alpha]^{20}D$: da + 14,5° a + 16,5° Determinare a una concentrazione di 6,2 g in 100 ml di acido formico (15 N) entro un termine di 30 min secondo la preparazione della soluzione. Dividere per 0,646 il potere rotatorio specifico calcolato per compensare il tenore in aspartame del sale di aspartame-acesulfame

Purezza

Perdita all'essiccamento	Non più dello 0,5 % (105 °C, 4 h)
Acido 5-benzil-3,6-diosso-2-piperazin- acetico	Non più dello 0,5%
Piombo	Non più di 1 mg/kg

05A11833

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 dicembre 2005.

Autorizzazione all'impiego di prodotti assorbenti serie Ecostar-Ecotextil per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35

del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla Società ICEA - Industria Cascami e Affini S.r.l. in data 4 maggio 2005, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego dei prodotti serie Ecostar - Ecotextil per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare, denominati: Ecostar E 200 - Ecotextii, Ecostar E 143/96 - Ecotextil, Ecostar E 145/48 - Ecotextil, Ecostar E 100 - Ecotextil, Ecostar E 144/96 - Ecotextil, Ecostar E 144/96 - Ecotextil, Ecostar E 146/48 - Ecotextil, Ecostar E 138 - Ecotextil, Ecostar E 138B - Ecotextil, Ecostar E 140 - Ecotextil, Ecostar E 140 B - Ecotextil;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione, test di tossicità, modalità esecutive e protocolli dei test di efficacia e stabilità), fatta pervenire dalla Società istante con nota in data. 13 settembre 2005 e preso atto:

a) della conformità della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

b) che i prodotti cui si riferisce l'istanza della Società ICEA - Industria Cascami e Affini S.r.l. sono ascrivibili alla categoria degli assorbenti, la cui autorizzazione all'uso è regolamentata dal suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

c) che risultano allegate le certificazioni delle analisi effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 9436/05 del 21 ottobre 2005) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 44644/AMPP del 26 ottobre 2005), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata all'istanza, l'idoneità tecnica e l'efficacia dei prodotti come prodotti assorbenti;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato l'impiego dei prodotti denominati: Ecostar E 200 - Ecotextil, Ecostar E 143/96 - Ecotextil, Ecostar E 145/48 - Ecotextil, Ecostar E 100 - Ecotextil, Ecostar E 144/96 - Ecotextil, Ecostar E 144/96 - Ecotextil, Ecostar E 146/48 - Ecotextil, Ecostar E 138 - Ecotextil, Ecostar E 138B - Ecotextil, Ecostar E 140 - Ecotextil, Ecostar E 140 B - Ecotextil come prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

Art. 2.

La presente autorizzazione decorre dalla data del decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il direttore generale: COSENTINO

05A11871

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 ottobre 2005.

Ulteriori modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo alla riforma della politica agricola comune, per il settore lattiero-caseario.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ed in particolare gli articoli 95 e 96 nonché l'art. 40 concernente le circostanze eccezionali;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2004 recante le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della commissione del 23 dicembre 2003 per quanto concerne il settore lattiero-caseario ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del

Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 e all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/2004 della commissione che detta modalità di applicazione;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Considerata la opportunità di modificare i criteri di ripartizione del pagamento supplementare di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 aprile 2004, al fine di evitare possibili incrementi di produzione;

Considerata l'opportunità di rendere applicabile al settore lattiero le circostanze eccezionali di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Acquisito il parere favorevole del comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 30 settembre 2005;

Considerato che la Conferenza permanente Stato-Regioni, convocata per il giorno 13 ottobre 2005, non ha potuto esprimere il proprio avviso atteso il determinarsi di un blocco della discussione in ordine a materia differente da quella agricola;

Considerata l'urgenza di emanare le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale al fine di evitare turbative di mercato connesse all'affitto delle quote latte in corso di periodo previsto dalla vigente normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Pagamento supplementare

1. Gli importi globali di cui all'art. 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio sono ripartiti per l'anno 2006, tra i produttori ammessi al premio per i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'art. 95 del predetto regolamento n. 1782/2003, sulla base del quantitativo di riferimento disponibile al 31 marzo dell'anno in questione.

Art. 2.

Circostanze eccezionali applicabili per il settore lattiero-caseario

1. Ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio, per il settore lattiero-caseario, possono essere invocate, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le circostanze eccezionali o le cause di forza maggiore di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004.

2. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali deve essere notificata, all'Agea nonché agli organismi pagatori competenti per territorio, entro il 10 marzo 2006 secondo le modalità definite dalla medesima Agea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 126

05A11834

DECRETO 2 novembre 2005.

Proroga della certificazione e commercializzazione della varietà foraggera di loglio d'Italia denominata «Gran Tetra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2005 con il quale la varietà di loglio d'Italia denominata Gran Tetra è stata cancellata dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta presentata in data 8 settembre 2005 dalla ditta Guerresi Sementi srl intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varietà di loglio d'Italia denominata Gran Tetra;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 27 settembre 2005 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della ditta Guerresi Sementi srl;

Decreta:

Art. 1.

Per la varietà di loglio d'Italia denominata «Gran Tetra», cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 7 marzo 2005, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2007.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A11943

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 25 novembre 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003 - Integrazioni al piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale B/3 del 31 marzo 2004. (Ordinanza n. B/14).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1, comma 3, lettera *c)* dell'ordinanza n. 3321/2003;

Viste le competenze attribuite al commissario delegato ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435 in data 27 maggio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2005) in base alla quale l'assessore della giunta regionale Toscana con delega all'ambiente e tutela del territorio, alla protezione civile e al coordinamento delle politiche per la montagna, subentra, in regime ordinario, fino al 31 dicembre 2005, al dott. Tommaso Franci nell'incarico di commissario delegato;

Vista l'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 con la quale è stato approvato il piano degli interventi prioritari nei territori delle province di Lucca e Pistoia, per un importo complessivo di € 8.613.822,00;

Viste le ordinanze B/5 del 23 settembre 2004 e B/6 del 22 ottobre 2004 con le quali sono state apportate modifiche al piano degli interventi nel territorio della provincia di Pistoia relativamente al comune di Piteglio e Pistoia, fermo restando l'importo complessivo finanziato con l'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004;

Vista l'ordinanza B/10 del 17 giugno 2005 con la quale è stato integrato, tra l'altro, il piano degli interventi approvato con l'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004, per un importo di € 708.500,00 derivante da economie nella gestione dei contributi a privati e aziende;

Considerato che dall'attuazione degli interventi finanziati con le ordinanze commissariali sopra elencate è maturata, fino ad oggi, una economia di € 512.173,03, derivante da ribassi d'asta in fase di appalto e minori spese sui lavori;

Richiamata l'ordinanza B/10 del 17 giugno 2005 a seguito della quale la ripartizione delle risorse disponibili per l'evento in questione è stata modificata, rispetto a quella originariamente stabilita con ordinanza B/1 del 12 gennaio 2004, come segue:

1) € 3.291.500,00 per la concessione di contributi per la ripresa delle attività produttive per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;

2) € 9.322.322,32 per l'esecuzione di interventi di ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei;

Considerato che nella gestione dei contributi relativi alle imprese ed ai privati cittadini è maturata una ulteriore economia di € 600.000,00;

Considerato pertanto che si rende possibile ripartire diversamente le risorse disponibili, incrementando di ulteriori € 600.000,00 quelle destinate ad interventi di ripristino e messa in sicurezza sul territorio;

Dato atto che con la presente ordinanza la ripartizione delle risorse effettuata con l'ordinanza B/1 del 12 gennaio 2004, come modificata con la B/10 del 17 giugno 2005, diventa la seguente:

1) € 2.691.500,00 per la concessione di contributi per la ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;

2) € 9.922.322,32 per l'esecuzione di interventi di ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei;

Considerato pertanto che le risorse disponibili per il finanziamento di ulteriori interventi ammontano a € 1.112.173,03 così distinte:

1) € 512.173,03 derivanti da economie sull'attuazione degli interventi finanziati con ordinanza commissariale B/3 del 31 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni (ribassi d'asta e minori spese);

2) € 600.000,00 derivanti dalle economie nella gestione dei contributi relativi alle imprese ed ai privati cittadini;

Considerato che per quanto riguarda il territorio della provincia di Pistoia il comune di Pescia ha chiesto di disporre di ulteriori risorse per eseguire due nuovi interventi ed il completamento di un intervento già finanziato con l'ordinanza B/3, mentre il comune di Piteglio ha chiesto il finanziamento di un intervento aggiuntivo;

Considerato che per quanto riguarda il territorio della provincia di Lucca i comuni di Fabbriche di Vallico, Vergemoli e Villa Basilica, hanno chiesto ulteriori risorse per eseguire nuovi interventi;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalle province di Pistoia e Lucca;

Visto l'allegato n. 1 alla presente ordinanza contenente l'elenco degli interventi per i quali sono stati richiesti i relativi finanziamenti per un importo complessivo di € 1.112.173,00;

Ritenuto opportuno avvalersi dell'opera dei soggetti attuatori degli interventi per quanto attiene la progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dei lavori;

Ricordato ai soggetti attuatori il divieto di utilizzare le deroghe normative previste ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 e nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3321/03, in quanto lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali in questione è terminato il 31 dicembre 2004;

Ritenuto di stabilire che i lavori di cui all'allegato n. 1 debbano essere progettati ed aggiudicati entro il termine di 150 giorni dalla data della presente ordinanza ed ultimati entro 12 mesi dal suddetto termine;

Dato atto che il 31 dicembre 2005 la gestione commissariale avrà termine e che la regione Toscana subentrerà nella gestione amministrativa dei piani d'intervento approvati a far data dal 1° gennaio 2006;

Dato atto che per quanto riguarda le modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese, la regione Toscana provvederà ad emanare le opportune direttive agli enti attuatori, al fine di assicurare continuità alla gestione amministrativa dei piani approvati dal commissario delegato;

Ordina:

Per i motivi esposti in premessa, il finanziamento destinato agli interventi di ripristino e messa in sicurezza sul territorio di cui all'ordinanza B/1 del 12 gennaio 2004, come modificata con la B/10 del 17 giugno 2005, è incrementato di € 600.000,00, con pari diminuzione del finanziamento destinato dalla stessa ordinanza alla concessione di contributi per la ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;

Gli interventi di cui agli allegati n. 1 e n. 2 dell'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 sono integrati con quelli di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza;

I soggetti attuatori degli interventi sono elencati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza e a ciascuno di essi sono attribuiti i finanziamenti riportati nell'allegato stesso per un totale di € 1.112.173,00;

Di dare atto che le risorse utilizzate per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato n. 1 sono così distinte:

1) € 512.173,00 derivanti da economie sull'attuazione degli interventi finanziati con i precedenti piani (ribassi d'asta e minori spese);

2) € 600.000,00 derivanti dalle economie nella gestione dei contributi relative alle imprese ed ai privati cittadini;

Di avvalersi dell'opera dei soggetti attuatori degli interventi per quanto attiene la progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dei lavori;

Di ricordare ai soggetti attuatori il divieto di utilizzare le deroghe normative previste ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 e nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3321/03, in quanto lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali in questione è terminato il 31 dicembre 2004;

Che i lavori di cui all'allegato n. 1 debbano essere progettati ed aggiudicati entro il termine di 150 giorni dalla data della presente ordinanza ed ultimati entro 12 mesi dal suddetto termine;

Di dare atto che il 31 dicembre 2005 la gestione commissariale avrà termine e che la regione Toscana subentrerà nella gestione amministrativa dei piani d'intervento approvati a far data dal 1° gennaio 2006;

Di dare atto che per quanto riguarda le modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese, la regione Toscana provvederà ad emanare le opportune direttive agli enti attuatori, al fine di assicurare continuità alla gestione amministrativa dei piani approvati dal commissario delegato;

Di trasmettere la presente ordinanza agli enti attuatori degli interventi e alle strutture regionali interessate, e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 25 novembre 2005

Il commissario delegato: ARTUSA

05A11886

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza e Rimini.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni in seguito riportate;

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

accerta il mancato/irregolare funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico di: Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza, Rimini come di seguito specificato.

Reggio Emilia: il giorno 22 novembre 2005, causa sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali gli sportelli sono rimasti chiusi per l'intera giornata (autorizzazione della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, prot. n. 9242 del 22 novembre 2005);

Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza e Rimini: il giorno 25 novembre 2005, causa sciopero generale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata (autorizzazioni della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna: prot. n. 9207 del 21 novembre 2005; prot. n. 9315-9334 del 24 novembre 2005; prot. n. 9430-9441 del 29 novembre 2005; prot. n. 9298-9333 del 24 novembre 2005; prot. n. 9273- 9332 del 24 novembre 2005).

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni;

decreto n. 1998/11772/UDG in data 28 gennaio 1998 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 5 dicembre 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A11842

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2005.

Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate.

1.1. È approvato l'annesso schema di certificazione di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2005, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

1.2. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato anche per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)* e *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lettera *f)* dello stesso testo unico nonché i dati relativi agli interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del medesimo testo unico.

1.3. Lo schema di certificazione di cui al punto 1.1 è utilizzato in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 15 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004. Restano valide le certificazioni rilasciate fino alla data di ema-

nazione del presente provvedimento purché i dati ivi contenuti siano rispondenti a quelli richiesti nello schema di certificazione di cui al punto 1.1.

1.4. La certificazione è composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonché dalla Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente, dalla Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente, dalla Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili, dalla Sezione IV, relativa ai dati sugli utili corrisposti e dalla sezione V, concernente i dati dei proventi equiparati agli utili.

1.5. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. È ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.6. La certificazione è compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed è rilasciata al percettore entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Motivazioni.

Il presente schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti sostituisce quello precedentemente approvato con provvedimento del 15 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004.

Per effetto delle modifiche effettuate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella certificazione in oggetto è stata eliminata la sezione relativa all'attribuzione del credito di imposta sui dividendi, come previsto nell'ambito del nuovo regime di tassazione dei redditi di capitale.

Nel nuovo schema approvato, inoltre, è stato inserito un apposito campo per l'indicazione dell'importo dei dividendi e dei proventi ad essi equiparati al netto degli oneri e delle imposte applicate all'estero, effettivamente corrisposto al beneficiario da soggetti non residenti (c.d. netto frontiera).

Infine, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, nella certificazione è stato previsto un nuovo campo per l'esposizione dei dividendi relativi alle distribuzioni di utili e di riserve formatesi durante l'efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2004.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonché approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito d'imposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica (articoli 5 e 6);

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 40);

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2005

Il direttore dell'agenzia: FERRARA

ALLEGATO

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO ________

€

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

Codice fiscale | Cognome e Nome o Denominazione

Comune | Prov. | Cap

Via e numero civico | Codice del soggetto che rilascia la certificazione

SEZIONE I
DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE

1 Codice fiscale o codice identificativo estero | 2 ISIN | 3 Cognome e Nome o Denominazione | 4 Cod.Stato estero

5 Comune | 6 Prov. | 7 Via e numero civico

SEZIONE II
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

8 Codice ABI | 9 Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT | 10 Codice fiscale

11 Denominazione | 12 Cod.Stato estero

SEZIONE III
DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI

13 Codice fiscale | 14 Cognome ovvero Denominazione

15 Nome (solo per le persone fisiche) | 16 Sesso (M o F) | 17 Data di nascita (giorno mese anno) | 18 Comune (o Stato estero) di nascita | 19 Prov.

20 Comune del domicilio fiscale | 21 Prov. | 22 Via e numero civico

23 Codice stato estero | 24 Codice di identificazione fiscale estero

SEZIONE IV
DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI

25 Numero azioni o quote | 26 Percentuale contitolarità | 27 Dividendo unitario | 28 Dividendo complessivo | 29 Netto frontiera

30 Aliquota | 31 Ritenuta | 32 Imposta sostitutiva | 33 Imposta estera | 34 Dividendo dei soci in trasparenza

SEZIONE V
DATI RELATIVI AI PROVENTI EQUIPARATI AGLI UTILI

35 Strumenti finanziari | 36 Associazione in partecipazione | 37 Interessi riqualificati art. 98 TUIR | 38 Netto frontiera

39 Aliquota | 40 Ritenuta | 41 Imposta estera

ANNOTAZIONI

DATA (giorno mese anno) | **FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE**

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Generalità

La certificazione prevista dall'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 15 marzo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, infatti, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) e b) del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi nonché alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del TUIR direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili. La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.
Gli utili o gli altri proventi da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema.
L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.
Può essere rilasciata un'unica certificazione qualora in relazione allo stesso soggetto emittente siano certificati utili aventi lo stesso trattamento fiscale e/o più proventi equiparati indicati nella sezione V, dandone però distinta indicazione nelle annotazioni.

Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi e il codice fiscale, anche l'indirizzo completo, indicando il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. e la via con il numero civico.
La presente certificazione è rilasciata dai seguenti soggetti:
- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere *a) e b),* del TUIR);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;

1

- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- le imprese di investimento e gli agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR.

Nel campo "Codice del soggetto che rilascia la certificazione" deve essere indicato uno dei seguenti codici:

A – se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell'art. 98 del TUIR.

B – se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

C – se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

D – se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle apposite sezioni i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;

E – se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

F – se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;

G – se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati.

Sezione I

Dati relativi al soggetto emittente

In questa sezione devono essere indicati i dati del soggetto emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.

Nel **punto 1**, il codice fiscale del soggetto emittente residente. Nel caso di soggetti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.

Nel **punto 3**, il cognome e nome o la denominazione del soggetto emittente.

Nel **punto 4,** il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella *"Elenco dei Paesi e Territori esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni.

Nei **punti da 5 a 7,** devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, solo quando l'emittente è un soggetto residente.

Sezione II

Dati relativi all'intermediario non residente

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- al **punto 8** il codice ABI ove attribuito;
- al **punto 9** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- al **punto 10** il codice fiscale italiano se attribuito, o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;
- al **punto 11** la denominazione della società o ente;
- al **punto 12** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita tabella *"Elenco dei Paesi e Territori esteri"*, posta in calce alle presenti istruzioni.

Istruzioni per la compilazione

Sezione III

Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati

In questa sezione, nei **punti** da **13** a **24,** devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.
Nel caso che il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue:

- nei **punti 20** e **22**, indicare la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 23**, deve essere inserito il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella "*Elenco dei Paesi e Territori esteri*", posta in calce alle presenti istruzioni;
- nel **punto 24**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Sezione IV

Dati relativi agli utili corrisposti

Nella sezione IV vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
In particolare la sezione deve essere compilata secondo le modalità che seguono.
Nel **punto 25**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.
Nel **punto 26**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote siano intestate a più soggetti.
Nel **punto 27**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.
Nel **punto 28**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore avendo cura di indicare il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero. Si precisa che in questo punto non vanno indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR.
Nel **punto 29**, deve essere indicato l'ammontare dell'importo del dividendo, al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera").
Nel **punto 30**, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata.
Nei **punti 31** e **32**, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata. Si precisa che i due punti sono alternativi, la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.
Nel **punto 33**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.
Nel **punto 34**, devono essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004.

Sezione V

Dati relativi ai proventi equiparati agli utili

Nella sezione V vanno certificati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) e b) del TUIR, a contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con l'apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi e ad interessi riqualificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del TUIR.
Nel **punto 35** devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.
Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari esteri assimilati alle azioni verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. b), del TUIR.
Nel **punto 36** devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44 comma 1, lett. f).
Nel **punto 37** devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del TUIR, erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.
Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati ai punti 35, 36 e 37 devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere.
Nel **punto 38**, deve essere indicato l'ammontare dell'importo dei proventi, utili e remunerazioni indicati ai punti 35, 36 e 37, al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera").

Istruzioni per la compilazione

Nel **punto 39** deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi equiparati agli utili.
Nel **punto 40** deve essere indicato l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente.
Nel **punto 41** deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.

Annotazioni

Lo spazio delle annotazioni deve essere utilizzato dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti, per fornire al percettore tutte le notizie necessarie per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALDERNEY C.I.	794
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BARBUDA	795
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
EMIRATI ARABI UNITI	796
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HERM C.I.	797
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SARK C.I.	798
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA E MONTENEGRO	288
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

05A11869

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 1º dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 12220 del 16 novembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Breno, nel giorno 14 novembre 2005;

Accertato che il mancato funzionamento della Sezione di Breno è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. (FLP), tale da non consentire alla Sezione stessa di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. 1655 in data 23 novembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizio di pubblicità immobiliare - Sezione di Breno, nel giorno 14 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1º dicembre 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A11877

PROVVEDIMENTO 1º dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'arti. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 4348 del 16 novembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa, il periodo ed i servizi interessati da irregolare funzionamento, nei giorni dal 15 novembre 2005 al 17 novembre 2005;

Accertato che tale irregolare funzionamento non ha consentito all'Ufficio di svolgere alcuni compiti istituzionali, ed è dipeso da un'avaria alla rete telefonica, che ha interrotto i collegamenti telematici ed i servizi catastali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 23 novembre 2005 prot. 1654, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi telematici e catastali, dell'Ufficio provinciale di Lodi, dalle ore 9 del 15 novembre 2005 al 17 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1º dicembre 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A11878

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1º dicembre 2005.

Estensione indicazioni terapeutiche del medicinale Paxene (paclitaxel) «Carcinoma ovarico avanzato (AOC) o con malattia residua (> 1 cm) dopo laparotomia iniziale, in combinazione con cisplatino come trattamento di prima linea»; «Trattamento di pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) che non sono candidati all'intervento chirurgico potenzialmente curativo e/o a terapia radiante, in combinazione con cisplatino», autorizzate con decisione della Commissione europea in data 20 aprile 2005. (Determinazione/C n. 68/2005).

Titolare A.I.C.: Norton Healthcare Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della classe e del prezzo in seguito a delle nuove indicazioni terapeutiche;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11/12 ottobre 2005;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PAXENE (paclitaxel) comprensiva delle nuove indicazioni terapeutiche: «Carcinoma ovarico avanzato (AOC) o con malattia residua (>1 cm) dopo laparotomia iniziale, in combinazione con cisplatino come trattamento di prima linea»;

«Trattamento di pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) che non sono candidati all'intervento chirurgico potenzialmente curativo e/o a terapia radiante, in combinazione con cisplatino», è classificata come segue:

confezione: 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone 5 ml uso endovenoso;

n. AIC 036094011/E (in base 10); 12FJ1V (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 93,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 154,48 euro;

confezione: 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone 25 ml uso endovenoso;

n. AIC 036094023/E (in base 10); 12FJ27 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 468,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 772,39 euro;

confezione: 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone 16,7 ml uso endovenoso;

n. AIC 036094035/E (in base 10); 12FJ2M (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 312,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 514,92 euro;

confezione 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flacone 50 ml uso endovenoso;

n. AIC 036094047/E (in base 10) 12FJ2Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 936,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1544,77 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° dicembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A11897

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2005.

Riclassificazione del medicinale «Vaxigrip» (influenza antigene purificato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Sanofi Pasteur MSD s.n.c. ha ottenuto la classificazione del medicinale VAXIGRIP in classe C;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'11/12 ottobre 2005;

Vista la deliberazione n. 27 in data 17 novembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VAXIGRIP (influenza antigene purificato) è classificato come segue:

confezione: Bambini 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

AIC n. 026032223/M (in base 10), 0SUG2Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 52,28 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 86,28 euro;

confezione: Bambini 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

AIC n. 026032235/M (in base 10) 0SUG3C (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 104,57 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 172,58 euro;

confezione: Bambini 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

AIC n. 026032250/M (in base 10), 0SUG3U (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 52,28 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 86,28 euro;

confezione: Bambini 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

AIC n. 026032262/M (in base 10), 0SUG46 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 104,57 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 172,58 euro.

confezione: 10 siringhe preriempite con ago 0,5 ml;

AIC n. 026032274/M (in base 10), 0SUG4L (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 52,28 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 86,28 euro;

confezione: 10 siringhe preriempite con ago 0,5 ml;

AIC n. 026032286/M (in base 10) 0SUG4Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 104,57 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 172,58 euro;

confezione: 50 siringhe preriempite con ago 0,5 ml;

AIC n. 026032298/M (in base 10), 0SUG5B (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 256,02 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 422,54 euro;

confezione: 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

AIC n. 026032312/M (in base 10) 0SUG5S (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 52,28 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 86,28 euro;

confezione: 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

AIC n. 026032324/M (in base 10), 0SUG64 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 104,57 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 172,58 euro;

confezione: 50 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

AIC n. 026032336/M (in base 10), 0SUG6J (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 256,02 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 422,54 euro;

confezione: «BAMBINI» 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml;

AIC n. 026032351/M (in base 10), 0SUG6Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 52,28 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 86,28 euro;

confezione: «BAMBINI» 20 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml;

AIC n. 026032363/M (in base 10), 0SUG7C (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 104,57 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 172,58 euro;

confezione: 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

AIC n. 026032387/M (in base 10), 0SUG83 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 52,28 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 86,28 euro;

confezione: 20 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

AIC n. 026032399/M (in base 10), 0SUG8H (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 104,57 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 172,58 euro;

confezione: 50 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

AIC n. 026032401/M (in base 10), 0SUG8k (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 256,02 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 422,54 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero, o in una struttura ad esso assimilabile, o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni e delle province autonome.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A11899

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Fendrix» (vaccino antiepatite B(rDNA) (adiuvato, adsorbito), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C/n. 69/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Fendrix (vaccino antiepatite B(rDNA) (adiuvato, adsorbito) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 2 febbraio 2005 ed inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/299/001 sospensione per uso iniettabile uso intramuscolare siringa preriempita vetro 0,5 ml 1 siringa preriempita + 1 ago;

EU/1/04/299/002 sospensione per uso iniettabile uso intramuscolare siringa preriempita vetro 0,5 ml 1 siringa preriempita;

EU/1/04/299/003 sospensione per uso iniettabile uso intramuscolare siringa preriempita vetro 0,5 ml 10 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004, al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 ottobre 2005;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Fendrix debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale FENDRIX (vaccino antiepatite B (rDNA) (adiuvato, adsorbito) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: sospensione per uso iniettabile uso intramuscolare siringa preriempita vetro 0,5 ml 1 siringa preriempita + 1 ago; n. 036776019 (in base 10), 132B2M (in base 32);

Confezione: sospensione per uso iniettabile uso intramuscolare siringa preriempita vetro 0,5 ml 1 siringa preriempita; n. 036776021 (in base 10), 132B2P (in base 32).

Confezione: sospensione per uso iniettabile uso intramuscolare siringa preriempita vetro 0,5 ml 10 siringhe preriempite; n. 036776033 (in base 10), 132B31 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Fendrix è indicato per l'immunizzazione attiva contro l'infezione da virus dell'epatite B (HBV) causato da tutti i sottotipi conosciuti in pazienti, dai 15 anni in su, affetti da insufficienza renale (inclusi i pazienti in *pre*-emodialisi ed emodialisi).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Fendrix (vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante) è classificata come segue:

Confezione: sospensione per uso iniettabile uso intramuscolare siringa preriempita vetro 0,5 ml 1 siringa preriempita + 1 ago; n. 036776019 (in base 10), 132B2M (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: sospensione per uso iniettabile uso intramuscolare siringa preriempita vetro 0,5 ml 1 siringa preriempita, n. 036776021 (in base 10), 132B2P (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione: sospensione per uso iniettabile uso intramuscolare siringa preriempita vetro 0,5 ml 10 siringhe preriempite, n. 036776033 (in base 10), 132B31 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A11901

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2005.

Riclassificazione del medicinale «Oxycontin» (ossicodone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 5 aprile 2000 con il quale la società Napp Laboratoires Ltd ha avuto la classificazione del medicinale Oxycontin come di seguito indicato:

28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

n. 034435139/M (in base 10), 10UW23 (in base 32);

classe C.

28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

n. 034435166/M (in base 10), 10UW2Y(in base 32);

classe C.

28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

n. 034435192/M (in base 10), 10UW3S (in base 32);

classe C.

28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

n. 034435228/M (in base 10) 10UW4W (in base 32);

classe C;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 12/13 ottobre 2005;

Vista la deliberazione n. 27 in data 17 novembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OXYCONTIN (ossicodone) è classificato come segue:

Confezione: 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

n. 034435139/M (in base 10), 10UW23 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 36,96 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 61,00 euro.

Confezione: 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

n. 034435166/M (in base 10), 10UW2Y(in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 36,96 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 61,00 euro.

Confezione: 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

n. 034435192/M (in base 10), 10UW3S (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 66,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 108,93 euro.

Confezione: 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

n. 034435228/M (in base 10), 10UW4W (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 66,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 108,93 euro.

Limitatamente ai pazienti affetti da dolore moderato o grave in corso di patologia neoplastica o degenerativa secondo le modalità prescrittive della legge n. 12 dell'8 febbraio 2001 e di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Sconto obbligatorio del 15% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RMR: medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 per le indicazioni rimborsate.

RMS: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale per indicazioni non rimborsate.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A11900

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2005.

Riclassificazione del medicinale «Vaccino Mutagrip Pasteur» (influenza antigene purificato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Sanofi Pasteur MSD s.n.c. ha ottenuto la classificazione del medicinale Vaccino Mutagrip Pasteur in classe C;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'11/12 ottobre 2005;

Vista la deliberazione n. 27 in data 17 novembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VACCINO MUTAGRIP PASTEUR (influenza antigene purificato) è classificato come segue:

confezione: 1 siringa preriempita 0,5 ml;

AIC n. 027278112/M (in base 10), 0U0GT0 (in base 32);

classe di rimborsabilità H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,21 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,60 euro;

confezione: 1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato;

AIC n. 027278124/M (in base 10), 0U0GT0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,21 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,60 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A11898

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimità e di merito sugli statuti di autonomia delle università da parte del Ministro competente;

Visto l'art. 73 dello statuto di autonomia che dispone in ordine alle modalità di revisione dello stesso;

Vista la deliberazione del senato accademico del 27 luglio 2005 relativa alla proposta di modifica dell'art. 22 dello Statuto di autonomia in ordine all'aumento della pesatura del voto del personale tecnico-amministrativo per l'elezione del Rettore nella misura del 12,50% del voto dei professori di ruolo;

Vista, altresì, la deliberazione assunta dal senato accademico del 28 settembre 2005 relativa alla proposta di modifica allo statuto di autonomia in ordine agli articoli 5 e 27 e all'inserimento dell'art. 37-*bis*;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico integrato nelle sedute del 27 luglio 2005 e del 26 ottobre 2005, di approvazione di tali proposte di modifica dello Statuto di autonomia;

Vista la nota rettorale, prot. n. 15154/MR del 4 novembre 2005, di trasmissione delle proposte di modifica al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota di riscontro del MIUR del 15 novembre 2005, prot. n. 4438, con la quale si comunica che non vi sono osservazioni da formulare;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per il recepimento delle modifiche nello Statuto di autonomia;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto di autonomia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, di cui in premessa, è modificato relativamente agli articoli 5, 22 e 27 e all'inserimento dell'art. 37-*bis* come segue:

A) L'art. 5 (Modi di attuazione dei fini istituzionali) è integrato con l'inserimento del quinto comma che così recita:

«In applicazione di quanto previsto dall'art. 59 comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254, l'Università può costituire, singolarmente o in forma associata (enti, amministrazioni pubbliche, soggetti privati) Fondazioni di diritto privato tese a realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca.

Tali Fondazioni sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione;

B) Il testo dell'art. 22 (Rettore) undicesimo comma primo periodo è soppresso e sostituito dal seguente:

«Il voto espresso dalle componenti di cui al precedente comma, lettere *b)* e *c)*, è pesato, rispettivamente, nella misura del 20% e del 12,50 % del voto dei professori di ruolo;

C) L'art. 27 comma 1 (Strutture dell'Università) è soppresso e sostituito dal seguente:

1. Sono strutture dell'Università:

l'Amministrazione centrale;

le Facoltà;

la Scuola di dottorato di ricerca;

i Dipartimenti;

i Centri di servizio di Ateneo;

l'Azienda agraria sperimentale;

i Centri interdipartimentali di servizio e di ricerca;

i Centri interuniversitari.

D) Dopo l'art. 37 (Scuole di Specializzazione) è inserito l'art. 37-*bis* (Scuola di dottorato di ricerca) come segue:

«La Scuola di dottorato di ricerca dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività di servizio e supporto relative ai Corsi di dottorato di ricerca. Ad essa afferiscono tutti i Corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 1° dicembre 2005

Il rettore: BIANCHI

05A11853

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 8 novembre 2005, n. **4/05.**

Articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente integrato e modificato, concernente il riconoscimento del titolo di studio ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici mediante la procedura del corso-concorso selettivo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di recente previsione in relazione all'accesso nelle pubbliche amministrazioni.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Segretario generale
A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Alla Corte dei conti
Ufficio del Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
(per il tramite dei Ministeri interessati)
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Ufficio del Segretario generale
Agli Enti di cui all'articolo 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001
Alle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999
(per il tramite dei Ministeri interessati)
Agli Enti pubblici non economici
(per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Agli Enti di ricerca
(per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Alla Conferenza dei rettori delle università italiane
(CRUI)
Al Ministero dell'economia e delle finanze
RGS- IGOP
e, p.c. *Alla Presidenza della Repubblica*
Segretariato generale
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Premessa.

A seguito di specifica richiesta di parere pervenuta dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione viene emanata la presente circolare allo scopo di chiarire le previsioni normative di cui all'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente modificato ed integrato, in ordine ai titoli idonei per partecipare ai corsi-concorsi selettivi di formazione dirigenziale presso la medesima Scuola superiore della pubblica amministrazione nonché di dettare alcune indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di recente previsione in relazione all'accesso nelle pubbliche amministrazioni.

È noto, al riguardo che l'art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, tra l'altro, per le procedure di ammissione al corso-concorso in questione, il possesso di titoli differenziati in ragione dei soggetti che intendono parteciparvi. In generale detta norma legittima ad accedere a tale procedura coloro i quali siano in possesso di laurea e di un titolo di specializzazione post-universitario. Ed invero, il comma 3 del citato art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001 individua i requisiti per poter essere ammessi a partecipare al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, riservando tale possibilità ai soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Al medesimo corso-concorso possono, peraltro, essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 del citato art. 28 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

Ciò posto, la Scuola superiore della pubblica amministrazione con la richiesta di parere n. 6895/DG - 0/2 del 29 settembre 2005 ha sottoposto a questo Dipartimento, nell'imminenza dell'avvio della procedura di reclutamento di unità dirigenziali presso le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* - serie ordinaria - n. 160 del 12 luglio 2005), le seguenti questioni:

1) se nell'elenco dei requisiti previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 possano rientrare anche i soggetti che, non essendo né dipendenti di pubbliche amministrazioni né di strutture private, sono tuttavia in possesso di diploma di laurea

conseguito secondo l'ordinamento didattico universitario previgente alla riforma degli ordinamenti didattici varata con il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 attuativo dell'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997;

2) se possa considerarsi utile ai fini della partecipazione al predetto corso-concorso dei dipendenti pubblici e privati, in possesso di una specifica esperienza lavorativa quinquennale in posizioni previste dal medesimo art. 28, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2004, n. 118, il possesso della laurea di primo livello (L) come, peraltro, è previsto per la medesima fattispecie nel caso di accesso alla qualifica di dirigente tramite concorsi indetti dalle singole amministrazioni secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 165/2001.

Appare opportuno con la presente circolare chiarire, in sede interpretativa, le citate questioni che riguardano anche le altre amministrazioni in indirizzo nonché di aggiornare i contenuti della circolare di questo Dipartimento del 27 dicembre 2000 alla luce delle nuove previsioni introdotte con la legge n. 45 del 2002 e dei regolamenti attuativi, nonché fornire una serie di indicazioni circa i titoli per l'accesso alla pubblica amministrazione oggi prodotti dal sistema universitario e la loro valenza.

Il quadro normativo di riferimento.

In merito alla questione relativa al riconoscimento dei titoli di studio richiesti per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni il quadro delineato dall'ordinamento è dato dal decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 attuativo dell'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, dalla circolare di questo Dipartimento del 27 dicembre 2000 (U.P.P.A. n. 6350/4.7), dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici ed, infine, dall'art. 28 comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come successivamente modificato ed integrato dalla legge n. 145 del 2002.

Ai fini di un chiarimento circa il significato da attribuire in sede di attuazione alle dichiarazioni di equipollenza fra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento e le nuove lauree specialistiche è necessario procedere in via preliminare ad un riesame della disciplina di riferimento.

Come è noto con decreto n. 509 del 1999 si è provveduto alla riforma dell'ordinamento degli studi universitari, con la quale è stata prevista una diversa articolazione dei corsi di studio in corsi triennali di laurea (L) e corsi biennali di laurea specialistica (LS).

A tale schema si sono conformati - in una prima fase - i successivi interventi sia di natura interpretativa/applicativa, sia di ordine normativo. Riguardo l'aspetto che più interessa in questa sede, va ricordata la citata circolare emanata da questo Dipartimento nel dicembre 2000, concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dal regolamento approvato con il decreto ministeriale n. 509/1999: in essa, come è noto, si indica il diploma di laurea specialistica (LS) come requisito necessario per l'accesso dall'esterno alle qualifiche dirigenziali, mentre «per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni C1, C2, C3 del comparto ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale».

Successivamente - sempre in coerenza con il quadro definito dal citato decreto del 1999 - la legge n. 145 del 2002, nel riformulare l'art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001 sull'accesso alla qualifica di dirigente, ha prescritto, al comma 2, che al concorso per esami relativo a detta qualifica possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, «muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio (ridotti a tre, con una modifica introdotta dall'art. 14 della legge n. 229/2003, per quanti siano in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea». Nel comma 3, del medesimo art. 28 invece, si ammettono al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la SSPA - oltre a dipendenti pubblici o privati con caratteristiche corrispondenti a quelle stabilite nel comma 2 - «soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo *post*-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private», secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Da tali disposizioni sembra di poter ricavare i seguenti elementi: la laurea (L) è equivalente al diploma di laurea (DL); la laurea specialistica (LS) è equiparata, ai fini dell'ammissione alle selezioni *de quibus*, ai «titoli *post*-universitari», e quindi dovrebbe essere considerata come un titolo superiore alla L, ma anche al decreto-legge (posto che questi titoli, in quanto tali, e senza il supporto di consistenti esperienze lavorative, non consentono di valersi del meccanismo di accesso ex comma 3).

Lo schema appena delineato, con specifico riferimento alla circolare del 2000 sia alla legge sulla dirigenza del 2002, risultava perfettamente coerente con la linea seguita dal legislatore del 1999 che ha riformato la disciplina relativa ai titoli universitari. L'obiettivo di tale riforma era quello di prevedere l'articolazione dei titoli universitari in titoli conseguibili in un triennio, destinati alla generalità dei soggetti che prima della riforma si iscrivevano ai vecchi corsi di laurea quadriennali (DL) ed in titoli conseguibili dopo un ulteriore biennio di studio destinati ad un più limitato numero di soggetti, ai

fini del conseguimento di «una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici».

Le cose risultano cambiate con il decreto interministeriale del 5 maggio 2004, che, intervenendo in merito a tale questione, ha provveduto, ai fini della partecipazione dei suindicati soggetti ai concorsi pubblici, all'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento alle nuove lauree specialistiche (LS).

Ciò premesso, si ritiene che il decreto legislativo n. 165 del 2001, così come successivamente modificato ed integrato dalla legge n. 145 del 2002, debba essere interpretato in sede di attuazione alla luce delle suindicate modifiche succedutesi nel tempo e della scelta del legislatore di tenere conto nel dettato della coesistenza di titolari in possesso dei vecchi e dei nuovi titoli.

In questa sede sembra, pertanto, opportuno procedere cercando di chiarire il significato legale da attribuire ai «diplomi di laurea» richiesti quali titoli per poter accedere alle procedure di ammissione del suindicato corso-concorso.

L'interpretazione sistematica più coerente deve considerare sia la posizione di tutti coloro che prima della riforma dell'ordinamento universitario erano in possesso dell'unico titolo di laurea ottenibile, e cioè il diploma di laurea ottenuto al termine di un corso di studi quadriennale, sia quella di coloro che attualmente sono in possesso della laurea ordinaria, conseguita con il superamento del corso di studi triennale.

Conclusioni.

In merito, quindi, alla richiesta interpretativa dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguardante l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento alle nuove lauree specialistiche (LS/LM) e, in particolare, la possibilità per i dipendenti pubblici e privati, in possesso di una specifica esperienza lavorativa quinquennale, di partecipare al predetto corso-concorso secondo le previsioni della citata norma, si ritiene che, in forza delle esposte argomentazioni, l'equipollenza fra diplomi di laurea (DL) e lauree specialistiche/magistrali (LS/LM) vale al fine di consentire ai laureati del vecchio ordinamento di partecipare alle selezioni per le quali è espressamente richiesto detto ultimo titolo (LS/LM), laddove alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L).

Con l'occasione, si invitano, infine, le amministrazioni a tenere conto delle nuove classi di laurea e delle equiparazioni previste dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004 del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sia al fine di prevenire possibili contenziosi sia per realizzare al meglio quell'integrazione tra mondo del lavoro con le pubbliche amministrazioni, il sistema universitario e la sua offerta formativa. Quest'ultimo aspetto rileva, come è noto, al fine di favorire l'aggiornamento dei profili professionali e l'introduzione di nuove competenze e professionalità.

Roma, 8 novembre 2005

Il Ministro
per la funzione pubblica
BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 270

05A11835

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211, recante: «Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale».

Il decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211, recante: «Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2005.

Si comunica che, a decorrere dal 3 dicembre 2005, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 del predetto decreto-legge sono state recepite, rispettivamente, dagli articoli da 11-*ter* a 11-*terdecies* della legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 195/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2005.

05A11993

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 6 dicembre 2005:

Ottoni Cesare, notaio residente nel comune di Sassoferrato, d.n. Ancona, è trasferito nel comune di Fabriano, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Portera Antonino, notaio residente nel comune di Cherasco, d.n. Cuneo, è trasferito nel Comune di Savigliano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Capodarca Paola, notaio residente nel comune di Pontremoli, d.n. della Spezia, è trasferito nel comune di Carmignano, d.n. Firenze, con l'anzidetta condizione;

Bartoli Patrizia, notaio residente nel comune di Fiesole, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Deflorian Silvia, notaio residente nel comune di Merano, d.n. Bolzano, è trasferito nel comune di Forlì, con l'anzidetta condizione;

Messina Enrico, notaio residente nel comune di gorizia, è trasferito nel Comune di Ceprano, d.n. Frosinone, con l'anzidetta condizione;

Monosi Stefania, notaio residente nel comune di Galatina, d.n. Lecce, è trasferito nel comune di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Cocchia Antonella, notaio residente nel comune di Castelnuovo Berardenga, d.n. Siena, è trasferito nel comune di Siena, con l'anzidetta condizione;

Di Trapani Alessia, notaio residente nel comune di Rosolini, d.n. Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Pignatelli Giovanna, notaio residente nel comune di Martina Franca, d.n. Taranto, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

De Leo Roberto, notaio residente nel comune di torino, è trasferito nel comune di Chivasso, d.n. Torino, con l'anzidetta condizione.

05A11874

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Qualificazione dei contraenti generali, modalità tecniche e procedurali di presentazione della domanda e dei documenti

Con decreto 12 dicembre 2005 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'art. 20-*bis* del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, così integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, sono dettate le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione della domanda e dei documenti per la qualificazione dei General contractors.

Detto decreto è disponibile sul sito internet www.infrastrutturetrasporti.it

05A11870

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nellaGazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C - n. 288 del 19 novembre 2005, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata dall'Agrodelta Industrias Alimentares L.da, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati, denominato «Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento.

05A11872

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 dicembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2020
Yen	142,23
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	28,986
Corona danese	7,4502
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67830
Fiorino ungherese	252,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8409
Corona svedese	9,4400
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	37,805
Franco svizzero	1,5421
Corona islandese	74,82
Corona norvegese	7,9510
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3975
Nuovo leu romeno	3,6524
Rublo russo	34,4530
Nuova lira turca	1,6150
Dollaro australiano	1,5892
Dollaro canadese	1,3776
Yuan cinese	9,7057
Dollaro di Hong Kong	9,3196
Rupia indonesiana	11779,60
Won sudcoreano	1221,83
Ringgit malese	4,5424
Dollaro neozelandese	1,6943
Peso filippino	64,181
Dollaro di Singapore	2,0095
Baht tailandese	49,332
Rand sudafricano	7,5729

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A12030

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione UPC 3904 del 28 settembre 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Esclima"».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2005, alla pagina 28, seconda colonna, nel terzo rigo relativo alle confezioni, dove è scritto: «A.I.C. n. 033059066 - 8 sistemi transdermici 50 mcg/24 H;», leggasi: «A.I.C. n. 033059066 - 8 cerotti transdermici 50 mcg/24 H;».

05A11939

Elenco delle tariffe dovute all'Agenzia, con decorrenza 1º dicembre 2005, ed aggiornate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1905/2005 del 14 novembre 2005

	ELENCO DELLE TARIFFE DOVUTE ALL'AGENZIA, CON DECORRENZA 1 DICEMBRE 2005, ED AGGIORNATE NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO (CE) N° 1905/2005 DEL 14 NOVEMBRE 2005	**EURO**
1	TARIFFA PER UNA DOMANDA DI AIC CON DOCUMENTAZIONE COMPLETA. LA TARIFFA COPRE UNA SOLA CONCENTRAZIONE ASSOCIATA AD UNA FORMA FARMACEUTICA ED UNA PRESENTAZIONE.	**55.680,00**
2	LA TARIFFA E' MAGGIORATA PER OGNI CONCENTRAZIONE E/O FORMA FARMACEUTICA SUPPLEMENTARE RICHIESTA CONTEMPORANEAMENTE ALLA PRIMA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE. IL DIRITTO COPRE UNA CONCENTRAZIONE E/O FORMA FARMACEUTICA SUPPLEMENTARE E UNA PRESENTAZIONE.	**5.520**
3	TARIFFA RIDOTTA PER AIC AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 pp. 1 e 3 E ARTICOLO 10 QUATER DELLA DIRETTIVA 2001/83/CE. LA TARIFFA COPRE UNA SOLA CONCENTRAZIONE ASSOCIATA AD UNA FORMA FARMACEUTICA ED UNA PRESENTAZIONE.	**21.600**
4	TARIFFA SPECIFICA PER AIC AI SENSI ARTICOLO 10 p. 4 DELLA DIRETTIVA 2001/83/CE. LA TARIFFA COPRE UNA SOLA CONCENTRAZIONE ASSOCIATA AD UNA FORMA FARMACEUTICA ED UNA PRESENTAZIONE.	**36.000**
5	LE TARIFFE RIDOTTE DI CUI AI PUNTI 3 E 4 SONO MAGGIORATE PER OGNI CONCENTRAZIONE E/O FORMA FARMACEUTICA SUPPLEMENTARE PRESENTATA CONTEMPORANEAMENTE ALLA PRIMA DOMANDA. IL DIRITTO COPRE UNA SOLA CONCENTRAZIONE O FORMA FARMACEUTICA SUPPLEMENTARE ED UNA PRESENTAZIONE.	**2.160**
6	LE TARIFFE RIDOTTE DI CUI AI PUNTI 3 E 4 SONO MAGGIORATE PER OGNI PRESENTAZIONE SUPPLEMENTARE DELLA MEDESIMA CONCENTRAZIONE E FORMA FARMACEUTICA PRESENTATA CONTEMPORANEAMENTE ALLA PRIMA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE. .	**1.392**
7	TARIFFA PER OGNI ESTENSIONE DELLA AIC, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N.1085/2003	**16.704**
8	TARIFFA RIDOTTA PER ALCUNE ESTENSIONI DELL'AIC, COMPRESA FRA UN IMPORTO MINIMO ED UN IMPORTO MASSIMO. PER ORA E FINO ALL' EMISSIONE DELL'ELENCO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 p. 2, VIENE RISCOSSA LA TARIFFA INTERA, PREVISTA AL PUNTO 7.	**DA 4.176** **A 12.528**

9	LE TARIFFE RELATIVE ALL'ESTENSIONE E LE TARIFFE RIDOTTE RELATIVE ALL'ESTENSIONE SONO MAGGIORATE PER OGNI PRESENTAZIONE SUPPLEMENTARE DELLA STESSA ESTENSIONE PRESENTATA CONTEMPORANEAMENTE ALLA DOMANDA DI ESTENSIONE.	**1.392**
10	TARIFFA PER LE MODIFICHE TIPO I	**IA 600** **IB 1.392**
11	TARIFFA PER LE MODIFICHE TIPO II	**16.704**
12	TARIFFA RIDOTTA PER ALCUNE VARIAZIONI DI TIPO II, COMPRESA FRA UN IMPORTO MINIMO ED UN IMPORTO MASSIMO . PER ORA E FINO ALL' EMISSIONE DELL'ELENCO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 p. 2, VIENE RISCOSSA LA TARIFFA INTERA, PREVISTA AL PUNTO 11.	**DA 4.176** **A 12.528**
13	PER LE ISPEZIONI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' O ALL'ESTERNO DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA'. PER QUELLE ESTERNE SI AGGIUNGONO LE SPESE DI VIAGGIO IN BASE AL COSTO EFFETTIVO.	**4.176**
14	IN DEROGA AL I COMMA PER ALCUNE ISPEZIONI IN FUNZIONE DELL'AMPIEZZA E DELLE CARATTERISTICHE SI APPLICA UNA TARIFFA RIDOTTA A NORMA DELL'ARTICOLO 11, p.2.	
15	PER OGNI AIC IN COMMERCIO E' RISCOSSO UN DIRITTO ANNUALE. ESSO COPRE L'INSIEME DELLE PRESENTAZIONI AUTORIZZATE DELLO STESSO MEDICINALE **(*1).**	**19.968**
16	IN DEROGA AL PRIMO COMMA, PER ALCUNI TIPI DI MEDICINALI INCLUSI NELL'ELENCO COMPILATO IN BASE ALL'ARTICOLO 11, p. 2, LA TARIFFA E' RIDOTA.	**14.976**
17	PER RILASCIO DI DOCUMENTI O CERTIFICATI NON PREVISTI FRA LE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DI ALTRE TARIFFE. L'ELENCO DELLA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE TARIFFE SARA' COMPILATO IN CONFORMITA' ARTICOLO 11, p. 2. ATTUALMENTE VIENE RISCOSSA LA TARIFFA MASSIMA. **(*2)**	**DA 24** **A 1.392**
18	PUO' ESSERE CONCESSA UN'ESTENSIONE TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA PER AIC DI SPECIALITA' PER LA CURA DI MALATTIE RARE O MEDICINALI PER USO COMPASSIONEVOLE.	

(*1) L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare il diritto annuale previa adeguata comunicazione.

(*2) La tariffa, di cui al punto 17, non si applica ai prodotti del Formulario Nazionale della Farmacopea Ufficiale.

05A11940

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per il mese di novembre 2005, per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2004	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		
2005	Gennaio	123,9	1,6	3,6
	Febbraio	124,3	1,6	3,8
	Marzo	124,5	1,6	3,6
	Aprile	124,9	1,7	3,7
	Maggio	125,1	1,7	3,8
	Giugno	125,3	1,6	3,9
	Luglio	125,6	1,8	3,9
	Agosto	125,8	1,8	3,9
	Settembre	125,9	1,9	3,7
	Ottobre	126,1	2,0	3,8
	Novembre	126,1	1,8	3,5

05A11942

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del Segretario generale n. 783 dell'8 agosto 2003:

numero marchio: 114 MO;

impresa: Franchini Paolo;

sede: Spilamberto - via Fabriani n. 27.

05A11852

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria del «Credito cooperativo interprovinciale lombardo - Società cooperativa» (ora «Banca di credito cooperativo di Cernusco sul Naviglio - Società cooperativa»), in Cernusco sul Naviglio.

Si comunica che in data 30 novembre 2005, l'amministrazione straordinaria del «Credito cooperativo interprovinciale lombardo - Società cooperativa» (ora «Banca di credito cooperativo di Cernusco sul Naviglio - Società cooperativa»), con sede nel comune di Cernusco sul Naviglio (Milano), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 maggio 2004, si è conclusa a seguito della ricostituzione da parte dell'Assemblea dei soci dei nuovi organi aziendali e della restituzione della Banca alla gestione ordinaria.

05A11873

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 12 dicembre 2005 dell'Agenzia delle dogane, recante: «Richiesta di fissazione delle nuove aliquote d'accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e dell'alcole etilico». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2005).

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

nel titolo, riportato sia nel sommario, sia alla pag. 28, seconda colonna, dove è scritto: «*Richiesta di* fissazione delle nuove aliquote ...», leggasi: «Fissazione delle nuove aliquote ...»;

ed ancora: alla pag. 28, seconda colonna, il quarto capoverso delle premesse è sostituito dai seguenti:

«Tenuto conto del fatto che si è riscontrata una sostanziale invarianza complessiva dei consumi dei prodotti alcolici nell'anno in corso rispetto all'anno 2004.

Preso atto che è quindi sufficiente introdurre variazioni di aliquota corrispondenti a quelle accolte nel marzo 2005, per realizzare l'obiettivo di gettito richiesto;»;

infine, dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: «Tenuto conto che il presente provvedimento è stato sottoposto al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 dicembre 2005;».

05A11941

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501294/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.